



COMUNE DI VOLPAGO DEL MONTELLO

PROVINCIA DI TREVISO

Piazza Ercole Bottani n. 4 - C.A.P. 31040 - C.F./P.I. 00529220261
Tel. 0423 8733 - Fax. 0423 621482
www.comune.volpago-del-montello.tv.it

ORDINANZA N. 112 DEL 17-12-2015

OGGETTO: ORDINANZA DI MODIFICA ACCESSI ALLA ZONA TRAFFICO LIMITATO SU VIA FRA' GIOCONDO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE

VISTO l'atto di indirizzo della Giunta disposto con delibera n° 89 del 26/06/2013 volto a modificare la viabilità lungo via Frà Giocondo mediante l'istituzione di strada a Traffico Limitato e la riduzione del limite massimo di velocità;

VISTA la necessità di procedere alla regolamentazione e limitazione della circolazione dei veicoli, sulla via citata in oggetto, a causa della conformazione e della particolare ristrettezza della sede stradale, e dei numerosi accessi esistenti;

RILEVATO che la via è caratterizzata da carreggiata ad ampiezza ridotta, e costeggiata da canale irriguo sul lato nord, e che risulta malagevole l'incrocio tra veicoli nei due sensi di marcia, che spesso la impegnano a forte velocità causando numerosi incidenti;

CONSIDERATO che la via è oggetto di costante e numerosa frequentazione da parte di pedoni e velocipedi che la utilizzano per la pratica sportiva, nonché della prospiciente area del Montello area SIC denominata sito di interesse comunitario di particolare bellezza paesaggistica con decreto ministeriale del 14 Aprile 1975;

RITENUTO necessario per ragioni sopra enunciate procedere a regolamentare la viabilità nella via citata in oggetto, mediante l'istituzione di via a Traffico Limitato eccetto frontisti e residenti di detta via, pedoni e velocipedi, onde ridurre il traffico con conseguente riduzione del rumore e delle emissioni nell'atmosfera, volto ad aumentare la sicurezza stradale a tutela di pedoni e velocipedi, deviando i veicoli non aventi titolo al transito sulla sp 248, più idonea alla circolazione dei veicoli ;

RITENUTO altresì necessario uniformare il limite di velocità su tutta la tratta interessata limitando la velocità massima a 30kmH, in considerazione della ridotta ampiezza della via, e della presenza di numerose curve a visibilità limitata, garantendo maggior sicurezza a tutti gli utenti, pedoni e ciclisti che la frequentano;

VISTA la possibilità di modifica del provvedimento istitutivo qualora vengano riscontrate criticità e problematiche connesse con la circolazione stradale;

VISTA l'ordinanza n° 33 del 22/03/2014 di istituzione della Zona a Traffico Limitato a decorrere dal 24/03/2014;

VISTA la delibera di modifica n°91 del 17/09/2014 e successiva Ordinanza n° 94 del 18/09/2014 di modifica che ha disposto la liberalizzazione del transito di tutti i veicoli agricoli;

VISTA la delibera di modifica n° 117 del 14/12/2015 che ha disposto di liberalizzare il transito sulla via Frà Giocondo a tutti i residenti anagrafici nel Comune che abitano a Nord della sp 248 per ragioni di sicurezza stradale onde agevolare l'immissione sulla sp 248 che risulta difficoltosa sulle vie Dalmazia, Martignago, Gastaldoni, Europa, Brenta, Adige, Del Cristo, Castagnè a causa della visibilità limitata e del traffico intenso presente sulla provinciale ;

PRESO atto che non esistono cause ostative per l'istituzione di tale regolamentazione;

VISTO l'art. 107 e l'art. 50, del D.Lvo 267 del 18.8.2000 e succ. mod;

VISTO IL Decreto del Sindaco di nomina del Responsabile del Servizio Polizia Locale n.06 del 2014;

VISTO l'art.5, 6 , 7,12 del Codice della Strada (D.lvo 285/92) e succ mod.;

DISPONE

CHE PERMANGA L'ISTITUZIONE DELLA ZONA A TRAFFICO LIMITATO 0-24 PERMANENTE LUNGO TUTTA VIA FRA GIOCONDO, ECCETTO FRONTISTI E RESIDENTI ANAGRAFICI DI DETTA VIA, RESIDENTI ANAGRAFICI NEL COMUNE CHE ABITANO A NORD DELLA SP 248, AI VELOCIPEDI E PEDONI.

LA LIMITAZIONE DELLA VELOCITA' MASSIMA A 30 KMH LUNGO TUTTA LA TRATTA.

Sono altresì ammessi al transito le sotto elencate categorie di utenti:

- Coloro che devono accedere per giustificato motivo ai fondi, abitazioni o alle attività ricettive e ristorazione presenti sulla citata via, qualora non esistano percorsi alternativi, l'accesso a via Frà Giocondo dovrà avvenire dalla via più prossima al punto di destinazione.
- Ai veicoli agricoli.
- Veicoli delle Forze di Polizia e forze di cui all'art.12 del cds, Vigili del Fuoco, Ambulanza, ULSS, Esercito, Protezione Civile, servizio Trasporto Pubblico e Scuola bus, Taxi, servizi di Vigilanza Privata, servizio per la raccolta rifiuti, veicoli dei gestori rete Gas, Energia Elettrica, Acquedotto, Consorzio di Bonifica Piave, della rete telefonica, per le manutenzioni sulle rispettive reti. Veicoli adibiti al soccorso stradale per l'attività di recupero veicoli, ed ogni altro mezzo impiegato in servizio di pubblica utilità.
- Servizi Postali, veicoli adibiti per attività di spedizione e corrieri e per scarico e carico merci purché muniti di idoneo documento di trasporto o equipollente.
- Veicoli a servizio di persone invalide con limitate capacità motorie munite di idoneo contrassegno.

Che sia collocata idonea segnaletica verticale conforme al codice della strada atta ad indicare la limitazione del traffico sulla citata via.

Il personale preposto ai Servizi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del CDS è incaricato dell'esecuzione della presente Ordinanza.

La presente ordinanza sostituisce le precedenti Ordinanze n° 33 e 94 del 2014 e potrà essere eventualmente temporaneamente sospesa con idoneo provvedimento qualora per particolari necessità dovute a interruzioni della viabilità ordinaria sp 248, o per calamità naturali, si renda necessario predisporre una viabilità alternativa su via Frà Giocondo.

Alla presente ordinanza potranno essere apportate modifiche qualora eventuali criticità o problematiche dovessero emergere dopo l'attivazione della zona a traffico limitato.

La presente Ordinanza sarà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune.

Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti entro 60 GG dalla pubblicazione.

Il Responsabile del Servizio Polizia Locale
V.C. Paolo Gasparetto